

REGOLAMENTO

Per la disciplina della raccolta dei funghi
epigei spontanei nel territorio della Comunità
Montana Valle del Santerno.

Atto approvato con:
Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valle
del Santerno, n° 35 del 16/07/1996.

TITOLO I

Finalità e principi generali

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito territoriale
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Esercizio delle funzioni
- Art. 5 – Aree di raccolta
- Art. 6 – Procedure per la delimitazione delle aree di raccolta

TITOLO II

Autorizzazioni divieti alla raccolta

- Art. 7 – Autorizzazioni alla raccolta
- Art. 8 – Modalità di raccolta
- Art. 9 – Raccolta effettuata dai residenti nelle zone montane
- Art.10 – Raccolta effettuata dai non residenti nelle zone montane
- Art.11 – Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione
- Art.12 – Raccolta ai fini economici
- Art.13 – Raccolta ai fini scientifici
- Art.14 – Convezioni coi privati
- Art.15 – Divieti alla raccolta

TITOLO III

Vigilanza – Prevenzione – Controlli

- Art.16 – Vigilanza
- Art.17 – Sanzioni
- Art.18 – Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

TITOLO IV

Destinazione dei proventi

- Art.19 – Interventi di valorizzazione

TITOLO I

Finalità e principi generali

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23.08.1993, n° 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31.01.1994 n° 97, dalla Legge 06.12.1991 n° 394 e dalla L.R. 02.04.1996 n° 6, la raccolta dei funghi epigei spontanei, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini dell'economia delle zone montane.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano all'interno dei territori dei Comuni compresi nella Comunità Montana Valle del Santerno.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
per Ente competente la Comunità Montana Valle del Santerno che esercita le funzioni amministrative in maniera di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi del successivo articolo.

Art. 4

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative in materia di funghi epigei spontanei sono esercitate, nel territorio di competenza, dalla Comunità Montana Valle del Santerno.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, l'Ente competente assicura la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine, promuove, almeno una volta l'anno, in merito agli indirizzi ed ai programmi della sua attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

Art. 5

Aree di raccolta

1. L'ente competente provvede ad individuare e delimitare:
 - a) le aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;
 - c) le aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b) ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi prevista dalla L.R. sopracitata e comunque non oltre i 5 Kg. Giornalieri di funghi per persona.
 - d) Le aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 02.04.1996 n° 6.
2. Nelle aree di cui alla lettera a) del comma precedente verranno inseriti:
 - obbligatoriamente i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04.09.1981 n° 30, proprietà collettive quali, comunali, comunali ed altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore ne facciano richiesta.
 - Su autorizzazione dell'Ente competente, i terreni di proprietà dei Coltivatori Diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo sempre su richiesta degli stessi.
3. La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici potrà essere accettata dall'Ente competente solo se accompagnata da un piano di conduzione silvoculturale del terreno, predisposto come stabilito dalla Giunta della Comunità Montana che a tal fine recepirà anche le indicazioni-prescrizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna.
4. Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n°30/81, i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento come allegato a questi ultimi relativamente agli elementi già contenuti nei piani suindicati.

Art. 6

Procedure per la delimitazione delle aree di raccolta

1. Per procedere alla mappatura di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 5, l'Ente competente emanerà sulla base di quanto determinato dalla Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno, avvisi pubblici per consentire agli interessati di chiedere l'inserimento dei fondi posseduti o gestiti in tali aree.
2. L'individuazione delle aree di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento viene approvata con atto deliberativo della Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno.
3. Una volta approvata dall'Ente competente la mappa del territorio avrà validità triennale salvo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie su richiesta di terzi o per esigenze dell'Ente competente, e dovrà essere pubblicizzata con le forme opportune per renderla conoscibile a chiunque.

TITOLO II

Autorizzazioni e divieti alla raccolta

Art. 7

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte dell'Ente competente con il rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.
3. Così come previsto dalla L.R. n° 6/96 art. 4 comma 3, gli Enti competenti nell'ambito della stessa Provincia o di Province confinanti, possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Gli Enti sopracitati si possono avvalere, ai fini del rilascio, della collaborazione dei Comuni, e/o previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio giurisdizionale o delle aree limitrofe.
5. L'autorizzazione è, in via generale, onerosa: il costo sarà determinato annualmente, con provvedimento della Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno.
6. Il tesserino è valido nei territori della Comunità Montana Valle del Santerno
7. Il tesserino potrà avere le seguenti validità:
 - a) annuale (riservato ai residenti e con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre)
 - b) semestrale
 - c) mensile
 - d) settimanale
 - e) giornaliera.Tutti i tesserini scadranno comunque il 31 dicembre di ogni anno.
8. Il tesserino non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.
9. Il numero massimo di tesserini da rilasciare sarà determinato annualmente da parte dell'Ente competente sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio con atto della Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno.

Art. 8

Modalità di raccolta

1. Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, di cui non più di un Kg. per la specie Amanita Caesarea (ovulo buono) e Calocybe Gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi cresciuti, detto limite può essere superato. I funghi raccolti dal minore di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo massimo della persona che lo accompagna.
2. Gli Enti competenti, con proprio provvedimento da pubblicizzare sul territorio, potranno stabilire limiti di quantità interiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
3. Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della L.R. n° 6/96: è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti in grado di danneggiare lo strato numifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti anche parzialmente e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi altra specie; i funghi raccolti devono essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro

parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi e aerati; al momento della raccolta occorre procedere in luogo a una sommaria pulizia dei funghi.

4. Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 5 della L.R. n° 6/96 è vietato raccogliere L'Amanita Caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di Boletus Edulis (Porcino), da un lato, Calocybe Gambosa (Prugnolo) e Cantharellus Cibarius (gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.
5. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.

Art. 9

Raccolta effettuata dai residenti

1. I residenti nei Comuni facenti parte della Comunità Montana Valle del Santerno potranno effettuare la raccolta con le seguenti modalità:
A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:
 - Costo: determinato annualmente con provvedimento della Giunta della Comunità Montana;
 - Validità territoriale: le aree di libera raccolta così come determinate dalla Comunità Montana Valle del Santerno (fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 3 art. 7);
 - Validità temporale: annuale;
 - Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto). Con provvedimento della Giunta della Comunità Montana potrà essere individuata un'ulteriore giornata di raccolta.
 - Quantitativi: non oltre i 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione e non oltre i 5 Kg. nelle zone individuate ai sensi dell'art. 9 – 1° comma lett. b) della L.R. n° 6/96.

Art. 10

Raccolta effettuata dai non residenti nei Comuni ricompresi nel territorio della Comunità Montana Valle del Santerno

1. A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:
 - Costo: determinato annualmente con provvedimento della Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno, in relazione alla validità temporale di cui al punto successivo;
 - Validità territoriale: le aree di libera raccolta così come determinate dalla Comunità Montana Valle del Santerno (fatta salva l'ipotesi prevista dal comma 3 art. 7);
 - Validità temporale: giornaliero/ settimanale/ mensile/ semestrale; tali tesserini scadono comunque il 31.12;
 - Giorni di raccolta: martedì, giovedì, sabato e domenica (ore diurne da un'ora prima della levata del sole fino a un'ora dopo il tramonto);
 - Quantitativi: non oltre i 3 Kg. In tutte le zone di validità delle autorizzazioni.

Art. 11

Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

1. I seguenti soggetti:
 - proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
 - coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
 - socie dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;
 - titolari di proprietà collettive, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della L.R. (comunali, comunelli e forme similari) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
 - in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti;potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopraindicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti;

2. I soggetti citati, a richiesta, riceveranno dagli Enti competenti un tesserino di riconoscimento gratuito conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o di auto certificazione.
3. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. La composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri anagrafici dei Comuni.
4. Tali tesserini sono validi fino al venir meno delle condizioni necessarie al rilascio.

Art. 12 Raccolta ai fini economici

1. Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole-forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04.09.1981 n° 30, proprietà collettive quali: comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti a uso civico legalmente riconosciuti, inseriti (con le procedure previste dal Regolamento) nelle aree di cui la lettera a) – 1° comma dell'art. 9 della L.R. n° 6/96 e dell'art. 5 del presente regolamento, resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali, agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. 02.04.1996 n°6.
2. I Coltivatori Diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e a presentazione di un piano di conduzione silvoculturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
3. Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovanti diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n° 6/96.
7. I soggetti di cui ai commi precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini né onerosi né gratuiti nei territori tabellati.

Art. 13 Raccolta ai fini scientifici

1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi caratteri scientifici.
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

Art. 14 Convezioni con i privati

1. La Comunità Montana Valle del Santerno può stipulare convezioni con i soggetti titolari di proprietà private singole e associate di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4 della Legge 02.04.1996 n°6.
2. Tali convezioni potranno essere stipulate con tali soggetti anche per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate.
3. Le convezioni di cui ai punti precedenti saranno stipulate previa approvazione dello schema da parte della Giunta della Comunità Montana Valle del Santerno.

Art. 15
Divieti alla raccolta

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:
 - a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca può:
 - a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;
 - b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

TITOLO III
Vigilanza – Prevenzione – Controlli

Art. 16
Vigilanza

1. L'Ente competente organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 03.07.1989 n°23, nonché alle guardie giurate campestri ed agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Art. 17
Sanzioni

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da € 25,00 a € 154,00 oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
 - b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da € 6,00 fino a € 30,00, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
 - c) mancato porto dell'autorizzazione: da € 6,00 fino a € 15,00 purchè venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
 - d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta o alterata: da € 51,00 fino a 309,00, salve le sanzioni stabilite in materia di leggi penali;
 - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da € 6,00 fino a € 30,00;
 - f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da € 25,00 fino a 154,00;
 - g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Botetus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da € 12,00 fino a € 77,00;
 - h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da € 6,00 fino a € 30,00.
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n° 6/96 ed all'art. 8 del presente Regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 51,00 fino a € 309,00.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale – zona A – e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 51,00 fino a € 309,00, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli art. 8 e 9 della L.R. n° 6/96 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 fino a 154,00.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 309,00 fino a € 619,00.

Art. 18

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg.1;
 - b) violazioni delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 della L.R. n° 6/96 e nell'art. 8 del presente Regolamento;
 - c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale – zona A – e nelle altre zone interdette dai parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto o comunque denominati dal terreno tabellato e del mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689, alla L.R. 28.04.1984 n° 21 ed alla L.R. 02.04.1996 n° 6.

TITOLO IV

Destinazione dei proventi

Art. 19

Interventi di valorizzazione

1. L'Ente competente provvede a destinare il ricavo proveniente dalla vendita dei tesserini, dedotte le spese inerenti la gestione della legge, alla programmazione e attuazione di interventi sul territorio, di valorizzazione ed educazione ambientale e micologica.